SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del tesoro

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 marzo 1996, n. **114.**

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nei predetti servizi, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli e nelle province della regione Calabria;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre di più rapidi e agili strumenti di reclutamento del personale, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore dei soggetti interessati alla chiamata alle armi residenti nei comuni colpiti da alluvione nel 1994, nonché per il differimento del termine concernente le gestioni fuori bilancio relative alle attività di protezione sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 30 giugno 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui al comma 2, non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera *a)*, è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.».

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere

utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1997; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

4. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 ed in lire 97.004 milioni per l'anno 1996 si provvede, quanto all'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione della Difesa per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «relativamente agli anni 1994 e 1995,» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 4)

TABELLA C/2
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA
RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO :(1)						Periodi minimi in incarichi di categoria presso destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	.Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari Incursori Fucilieri di Marina Specialisti di volo CNA		.(3)	
AIUTANTI		1 anno	1 anno	1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore	- 1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1° Classe	AIUTANTI	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni .(2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Capi di 2° classe	Capi di 1° classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	4 anni	idem come sopra	6 anni	idem come sopra		
Capi di 3° classe	Capi di 2° classe										

Segue TABELLA C/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO .(1)						Periodi minimi in incarichi di destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari,Incursori Fucilieri di Marina, Specialisti di volo, CNA.		.(3)	
2° Capo	2° Capo scelto	10 anni	10 anni	8 anni	8 anni	5 anni	6 anni .(2)	8 anni	I periodi indicati si intendono com prensivi degli anni di imbarco effettua ti nei gradi prece denti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Sergente	2° Capo	7 anni	7 anni	6 anni	6 anni	4 anni	3 anni .(2)	6 anni	Idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari,Incursori Fucilieri di Marina, Specialisti di volo, CNA.	NOTE	CORSI	ESAMI
Sottocapo di 1°classe	Sottocapo di 1°classe scelto	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni	7 anni	Idem come sopra		
Sottocapo di 2°Classe	Sottocapo di 1°Classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	3 anni		6 anni	Idem come sopra		

NOTE:

.(1) - a Restano ferme le disposizioni dell'art 5 e del secondo,terzo e quarto comma dell'art 6 della Legge 26.Giugno 1965, n°813, nonchè , in quanto applicabili le disposizioni dell'art 66 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18.Giugno 1931, n° 914, e successive modificazioni

b sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco i musicanti (art.4 D.M. in data 20 Dicembre 1965).

.(2) - Per il personale NP appartenente ad abilitazioni tecniche le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC,stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

.(3) - Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

96G0127

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del bilancio e della programmazione economica, prof. Mario Arcelli, per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235;

Ravvisata l'opportunità di delegare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del predetto decreto, recante, tra l'altro, interventi straordinari per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari;

Decreta:

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, prof. Mario Arcelli, è delegato ad esercitare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1996

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 135

96A1668

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 1996, n. **115.**

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso in data 26 novembre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 519-32/5-1 U.L. del 24 gennaio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero di grazia e giustizia e degli organi periferici sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. Nel presente regolamento, il termine «Amministrazione» comprende anche gli uffici giudiziari nell'esercizio di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali.

Art. 2.

Documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i programmi per la collaborazione internazionale in materia penitenziaria e di giustizia quando la loro conoscenza comporti un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi suindicati.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità;

b) atti e documenti attinenti a segnalazioni anche anonime nonché esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici;

d) documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;

e) documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell'attività dell'amministrazione;

f) atti e documenti concernenti l'acquisizione, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati di pertinenza dall'amministrazione penitenziaria;

g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici e degli istituti penitenziari nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;

h) atti e documenti in materia di programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei materiali e delle scorte dell'amministrazione penitenziaria nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici;

i) documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell'amministrazione nonché dei detenuti e degli internati;

l) documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura;

m) documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari;

n) documenti relativi a gare d'appalto dichiarate segrete dalla legge.

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;

b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure non concorsuali concernenti il personale da reclutare;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;

e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali;

f) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

g) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione;

h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale;

i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

l) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

n) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati negli archivi di Stato concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

p) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

q) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità avanti alle competenti autorità giudiziarie;

r) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;

s) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, fino a quando in ordine ad essi non sia stata conclusa la necessaria istruttoria;

t) atti di ultima volontà e i relativi repertori, registri ed indici nonché atti del registro generale dei testamenti durante la vita del testatore, copie dei repertori e dei registri notarili depositati negli archivi notarili.

Art. 5.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie in materia di esercizio delle funzioni relative al diritto di accesso

1. Fino alla costituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni relative all'accesso di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono svolte presso la sede centrale del Ministero di grazia e giustizia dalle segreterie delle Direzioni generali, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ispettorato generale, dell'Ufficio centrale della giustizia minorile e dell'Ufficio centrale degli archivi notarili. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici periferici dell'amministrazione dalle rispettive segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie o dalle segreterie giudiziarie.

Art. 7.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 8.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'Amministrazione sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 84

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in

attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 8 (*Disciplina dei casi di esclusione*). — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione specifica e individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi espistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *q)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 comma 5, lettera *c)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato), è il seguente:

«Art. 21 (*Limiti alla consultabilità dei documenti*). — I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è il seguente:

«Art. 12 (*Ufficio relazioni con il pubblico*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis*. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5 *quater* Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche».

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, recante: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241», è il seguente:

«Art. 6 *(Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole amministrazioni)*. — 1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati;

b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi».

96G0128

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1996.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 1.500 milioni di dollari statunitensi, della durata di sedici anni con opzione di rimborso all'ottavo anno di vita del prestito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità, al fine di avviare il programma di raccolta sui mercati internazionali per l'anno 1996, di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare di 1.500 milioni di dollari statunitensi, della durata di sedici anni, con opzione di rimborso, a tasso fisso;

Vista la proposta del 14 febbraio 1996 formulata dalla Direzione generale del tesoro;

Considerato che l'offerta della JP Morgan, in qualità di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Considerato che, sul mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 1.500 milioni di dollari statunitensi;

durata: sedici anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

prezzo: 100%;

tasso di interesse da corrispondere per i primi otto anni: 6,025% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 settembre 1996 fino al 5 marzo 2004;

tasso di interesse da corrispondere dal nono anno in poi: 6,88% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 marzo 2005 fino al 5 marzo 2012;

commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,25%;

decorrenza: 5 marzo 1996;

scadenza: 5 marzo 2012;

netto ricavo: 1.496.250.000 dollari statunitensi.

Art. 2.

Il prestito sarà inizialmente rappresentato da due certificati nominativi globali, rispettivamente del valore nominale di 1.000 milioni e 500 milioni di dollari statunitensi. Tali certificati nominativi globali, rappresentativi di titoli nominativi del taglio di un milione di dollari statunitensi registrati a nome dei singoli titolari, saranno custoditi per conto del Tesoro da JP Morgan.

Tali titoli successivamente potranno essere sostituiti con certificati nominativi cumulativi rappresentativi dell'insieme dei titoli spettanti ai singoli titolari.

Il registro relativo ai titoli sarà tenuto da JP Morgan per conto del Tesoro.

Art. 3.

Ai titolari dei titoli di cui al precedente art. 2 è attribuita la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi allo scadere dell'ottavo anno, ovvero il 5 marzo 2004.

Tale richiesta dovrà pervenire al Tesoro per il tramite della JP Morgan entro e non oltre il 5 febbraio 2004.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale rimasto in circolazione dopo le operazioni di rimborso anticipato.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del finanziamento ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

Il finanziamento costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avrà il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione al prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello dell'avvenuta denuncia;

c) il Governo italiano dichiari una moratoria generale o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di un inadempimento.

Ai fini del contratto di finanziamento previsto dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una o più valute estere o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverra, al netto della provvigione di cui al precedente art. 1, il 5 marzo 1996.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato sul capitolo 5100, art. 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato il 5 marzo 2012, salvo quanto previsto all'art. 3.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da JP Morgan, stipulando accordi con quest'ultima anche per quanto concerne la stampa dei titoli.

Il Tesoro riconoscera a JP Morgan, che potrà retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,25% prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto.

Art. 9.

Il contratto di finanziamento ed i relativi titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge tedesca.

Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui al presente decreto i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari statunitensi a tasso fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 73 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni 2004 e 2012 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A1610

DECRETO 1° marzo 1996.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 750 milioni di dollari statunitensi, della durata di quattordici anni con opzione di rimborso al sesto anno di vita del prestito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità, al fine di avviare il programma di raccolta sui mercati internazionali per l'anno 1996, di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare di 750 milioni di dollari statunitensi, della durata di quattordici anni, con opzione di rimborso, a tasso fisso;

Vista la proposta del 14 febbraio 1996 formulata dalla Direzione generale del tesoro;

Considerato che l'offerta della JP Morgan, in qualità di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Considerato che, sul mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 750 milioni di dollari statunitensi;

durata: quattordici anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

prezzo: 100%;

tasso di interesse da corrispondere per i primi sei anni: 5,81% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 settembre 1996 fino al 5 marzo 2002;

tasso di interesse da corrispondere dal settimo anno in poi: 6,70% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 marzo 2003 fino al 5 marzo 2010;

commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,25%;

decorrenza: 5 marzo 1996;

scadenza: 5 marzo 2010;

netto ricavo: 748.125.000 dollari statunitensi.

Art. 2.

Il prestito sarà inizialmente rappresentato da due certificati nominativi globali, rispettivamente del valore nominale di 600 milioni e 150 milioni di dollari statunitensi. Tali certificati nominativi globali, rappresentativi di titoli nominativi del taglio di un milione di dollari statunitensi registrati a nome dei singoli titolari, saranno custoditi per conto del Tesoro da JP Morgan.

Tali titoli successivamente potranno essere sostituiti con certificati nominativi cumulativi rappresentativi dell'insieme dei titoli spettanti ai singoli titolari.

Il registro relativo ai titoli sarà tenuto da JP Morgan per conto del Tesoro.

Art. 3.

Ai titolari dei titoli di cui al precedente art. 2 è attribuita la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi allo scadere del sesto anno, ovvero il 5 marzo 2002.

Tale richiesta dovrà pervenire al Tesoro per il tramite della JP Morgan entro e non oltre il 5 febbraio 2002.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale rimasto in circolazione dopo le operazioni di rimborso anticipato.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del finanziamento ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

Il finanziamento costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avrà il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione al prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello dell'avvenuta denuncia;

c) il Governo italiano dichiari una moratoria generale o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di un inadempimento.

Ai fini del contratto di finanziamento previsto dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una o più valute estere o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione di cui al precedente art. 1, il 5 marzo 1996.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato sul capitolo 5100, art. 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato il 5 marzo 2010, salvo quanto previsto all'art. 3.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da JP Morgan, stipulando accordi con quest'ultima anche per quanto concerne la stampa dei titoli.

Il Tesoro riconoscerà a JP Morgan, che potrà retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,25% prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto.

Art. 9.

Il contratto di finanziamento ed i relativi titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge tedesca.

Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui al presente decreto i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari statunitensi a tasso fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 35 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni 2002 e 2010 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A1611

DECRETO 7 marzo 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 febbraio 1996 è pari a 17.035 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 giugno 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 marzo 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1649

DECRETO 7 marzo 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 febbraio 1996 è pari a 17.035 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 16 settembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 marzo 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1650

DECRETO 7 marzo 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 febbraio 1996 è pari a 17.035 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 marzo 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 marzo 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1651

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 1995.

Fissazione degli importi e delle modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e denominazione di origine controllata e garantita per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante — fra l'altro — direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/87 del 16 luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimico-fisici ed organolettici cui devono essere sottoposti i vini che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, riguardante «legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», che ha favorito, tra l'altro, la promozione di un regime di interventi diretti a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari e ad intensificare la correlata azione di controllo;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 164/1992, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti di istituzione delle centocinquanta commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto;

Ritenuto di confermare per l'anno 1996 l'affidamento dell'incarico di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 1996 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime.

Art. 2.

Le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabilite dalla camera di commercio competente per territorio.

Art. 3.

Sul capitolo 7224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per le attività delle commissioni e comitato di settore, graverà un importo pari alla differenza, non coperta dal contributo versato dai richiedenti di cui all'art. 1, per assicurare il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e/o a denominazione di origine controllata e garantita.

A tale scopo, il massimale di spesa ammesso per il funzionamento di ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata viene fissato in L. 20.000.000, mentre per ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata e garantita viene fissato in L. 40.000.000.

Art. 4.

Alla fine di ogni anno ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attività svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività e le spese sostenute.

Art. 5.

Alla verifica della regolarità, pertinenza e congruità delle attività di cui al precedente art. 4 ed al fine di accertare le eventuali differenze di cui all'art. 3, comma 1, provvede una commissione nominata con decreto ministeriale e composta da tre funzionari della carriera dirigenziale o direttiva del Ministero di cui due appartenenti al ruolo amministrativo ed uno al ruolo tecnico.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 42

ELENCO DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE PREVISTE SUL TERRITORIO ITALIANO PER CONVENZIONE UNICA CON UNIONCAMERE.

Alessandria (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. A «Gavi» «Colli Tortonesi - Cortese» «Cortese Alto Monferrato» «Asti e Moscato d'Asti» «Brachetto d'Acqui» «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

n. B «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato» «Colli Tortonesi - Barbera»;

n. C «Dolcetto di Ovada» «Dolcetto d'Acqui»;

n. D «Grignolino del Monferrato Casalese» «Rubino di Cantavenna» «Gabiano».

Ancona (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Verdicchio dei Castelli di Jesi» «Verdicchio di Matelica» «Rosso Conero» «Rosso Piceno» «Bianco dei Colli Maceratesi» «Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba»;

n. 2 «Verdicchio dei Castelli di Jesi» «Verdicchio di Matelica» «Rosso Conero» «Rosso Piceno» «Bianco dei Colli Maceratesi» «Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba».

Arezzo (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Chianti»;

n. 2 «Chianti»;

n 3 «Bianco Vergine Valdichiana»;

n. 4 «Colli dell'Etruria Centrale».

Ascoli Piceno (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Rosso Piceno» «Rosso Piceno Superiore» «Falerio dei Colli Ascolani».

Asti (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. A1 «Asti Spumante e Moscato d'Asti»;

n. A2 «Asti Spumante e Moscato d'Asti» «Malvasia di Casorzo d'Asti» «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» «Freisa d'Asti Dolce» «Braghetto d'Acqui» «Loazzolo»;

n. B1 «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato»;

n. B2 «Barbera d'Asti» «Barbera del Monferrato» «Dolcetto d'Asti» «Ruchè di Castagnole Monferrato» «Freisa d'Asti Secco» «Grignolino d'Asti» «Cortese dell'Alto Monferrato»;

n. C «Cortese dell'Alto Monferrato» «Grignolino» «Dolcetto d'Asti» «Freisa d'Asti» «Malvasia di Casorzo d'Asti» «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» «Ruché di Castagnole Monferrato» «Brachetto d'Acqui».

Avellino (decreto ministeriale 8 febbraio 1994)

n. 1 «Fiano di Avellino» «Greco di Tufo» «Taurasi».

Bari (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. C1 «Castel del Monte»;

n. L1 «Locorotondo» «Martina Franca o Martina»;

n. R1 «Rosso Canosa» «Rosso Barletta» «Gravina» «Moscato di Trani» «Gioia del Colle».

Benevento (decreto ministeriale 26 ottobre 1994)

n. 1 «Guardiolo o Guardia Sanframondi» «Sant'Agata de' Goti» «Solopaca» «Taburno e Aglianico del Taburno».

Bergamo (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Valcalepio».

Bologna (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Sangiovese di Romagna» «Trebbiano di Romagna» «Albana di Romagna»;

n. 2 «Colli Bolognesi»;

n. 3 «Montuni del Reno».

Bolzano (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Caldaro o Lago di Caldaro»;

n. 2 «Alto Adige Caldaro, Santa Maddalena, Colli di Bolzano, Schiave e Meranese»;

n. 3 «Alto Adige Valle Isarco, Terlano»;

n. 4 «Alto Adige» «Valdadige».

Brescia (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Botticino» «Cellatica» «Franciacorta» «Lugana» «Riviera del Garda Bresciano» «S. Martino della Battaglia» «Capriano del Colle».

Brindisi (decreto ministeriale 10 ottobre 1994)

n. 1 «Locorotondo» «Martina» «Ostuni» «Aleatico di Puglia» «Primitivo di Manduria» «Salice Salentino» «Squinzano» «Brindisi».

Cagliari (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Campidano di Terralba o Terralba» «Cannonau di Sardegna» «Carignano del Sulcis» «Girò di Cagliari» «Malvasia di Cagliari» «Monica di Cagliari» «Monica di Sardegna» «Moscato di Cagliari» «Moscato di Sardegna» «Nasco di Cagliari» «Nuragus di Cagliari» «Vermentino di Sardegna».

Campobasso (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Biferno».

Catania (decreto ministeriale 23 marzo 1994)

n. 1 «Cerasuolo di Vittoria» «Etna».

Catanzaro (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Cirò» «Lamezia» «S. Anna di Isola di Capo Rizzuto» «Savuto».

Chieti (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano d'Abruzzo».

Cosenza (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Donnici» «Pollino» «Savuto».

Cuneo (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. A1 «Barolo» «Barbaresco»;

n. A2 «Barolo e Barbaresco»;

n. B1 «Dolcetto d'Alba» «Dolcetto di Diano d'Alba» «Dolcetto di Dogliani» «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo;

n. B2 «Dolcetto d'Alba» «Dolcetto di Diano d'Alba» «Dolcetto di Dogliani» «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

n. C «Barbera d'Alba»;

n. D1 «Asti Spumante e Moscato d'Asti»;

n. D2 «Asti Spumante e Moscato d'Asti»;

n. E «Nebbiolo d'Alba» «Roero» «Roero Arneis» e gli altri V.Q.P.R D. della provincia di Cuneo.

Ferrara (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n 1 «Bosco Eliceo».

Firenze (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Chianti» e sue sottodenominazioni;

n. 2 «Chianti» e sue sottodenominazioni;

n. 3 «Chianti» e sue sottodenominazioni;

n. 4 «Chianti» e sue sottodenominazioni;

n. 5 «Chianti» e sue sottodenominazioni;

n. 6 «Chianti» e sue sottodenominazioni;

n. 7 «Chianti» e sue sottodenominazioni;

n. 8 «Carmignano» «Bianco dell'Empolese» «Colli dell'Etruria Centrale» «Pomino».

Foggia (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «San Severo» «Cacc'e mmitte di Lucera» «Rosso di Cerignola» «Orta Nova» «Moscato di Trani».

Forlì (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Albana di Romagna» «Trebbiano di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Cagnina di Romagna» «Pagadebit di Romagna».

Frosinone (decreto ministeriale 10 ottobre 1994)

n. 1 «Cesanese del Piglio».

Gorizia (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Collio» «Isonzo» «Carso»;

n. 2 «Collio» «Isonzo» «Carso».

Grosseto (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Bianco di Pitigliano» «Parrina» «Morello di Scansano».

Imperia (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Rossese di Dolceacqua» «Riviera Ligure di Ponente».

L'Aquila (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano d'Abruzzo».

La Spezia (decreto ministeriale 8 febbraio 1994)

n. 1 «Cinque Terre» «Cinque Terre Sciacchetrà» «Colli di Luni».

Latina (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Aprilia» «Cori» «Velletri».

Lecce (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Alezio» «Copertino» «Leverano» «Matino» «Nardò» «Salice Salentino» «Squinzano».

Livorno (decreto ministeriale 10 ottobre 1994)

n. 1 «Elba»;

n. 2 «Bolgheri» «Bianco Pisano di S. Torpè»;

n. 3 «Val di Cornia».

Lucca (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Montecarlo» «Colline Lucchesi».

Macerata (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Verdicchio di Matelica» «Rosso Piceno» «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico» «Vernaccia di Serrapetrona» «Bianco dei Colli Maceratesi».

Mantova (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Lambrusco Mantovano» «Colli Morenici Mantovani del Garda».

Massa Carrara (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Candia dei Colli Apuani» «Colli di Luni».

Messina (decreto ministeriale 5 maggio 1994)

n. 1 «Faro» «Malvasia delle Lipari».

Modena (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Lambrusco di Sorbara» «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» «Lambrusco Salamino di S. Croce»;

n. 2 «Montuni del Reno».

Napoli (decreto ministeriale 10 ottobre 1994)

n 1 «Ischia» «Capri» «Vesuvio».

Novara (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Boca» «Fara» «Ghemme» «Sizzano».

Nuoro (decreto ministeriale 26 ottobre 1994)

n. 1 «Cannonau di Sardegna» «Malvasia di Bosa» «Mandrolisai» «Monica di Sardegna» «Moscato di Sardegna» «Nuragus di Cagliari» «Vermentino di Gallura» «Vermentino di Sardegna».

Padova (decreto ministeriale 26 ottobre 1994)

n. 1 «Colli Euganei».

Parma (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Colli di Parma».

Pavia (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Oltrepò Pavese»;

n. 2 «Oltrepò Pavese»;

n. 3 «Oltrepò Pavese» «San Colombano».

Perugia (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Torgiano» «Montefalco Sagrantino» «Colli Alto-Tiberini» «Colli Perugini» «Colli Martani» «Colli del Trasimeno» «Montefalco».

Pesaro (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Bianchello del Metauro» «Sangiovese dei Colli Pesaresi».

Pescara (decreto ministeriale 19 gennaio 1994)

n. 1 «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano di Abruzzo».

Piacenza (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Colli Piacentini - Gutturnio - Barbera Bonarda - Pinot Nero - Cabernet - Sauvignon»;

n. 2 «Colli Piacentini» Malvasia - Sauvignon Ortrugo Trebbianino Val Trebbia - Pinot Grigio - Monterosso Val d'Arda - Val Nure - Chardonnay».

Pisa (decreto ministeriale 23 marzo 1994)

n. C1 «Chianti»;

n. TM1 «Bianco Pisano di San Torpè» «Colli dell'Etruria Centrale» «Montescudaio».

Pistoia (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Chianti»;

n. 2 «Bianco della Valdinievole» «Colli dell'Etruria Centrale».

Pordenone (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Friuli Grave» «Lison Pramaggiore»;

n. 2 «Friuli Grave» «Lison Pramaggiore».

Potenza (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Aglianico del Vulture».

Ravenna (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Albana di Romagna» «Trebbiano di Romagna» «Sangiovese di Romagna» «Cagnina di Romagna» «Pagadebit di Romagna» «Bosco Eliceo».

Reggio Calabria (decreto ministeriale 8 febbraio 1994)

n. 1 «Greco di Bianco».

Reggio Emilia (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Lambrusco Reggiano»;

n. 2 «Bianco di Scandiano».

Roma (decreto ministeriale 10 ottobre 1994)

n. 1 «Frascati» «Colli Albani» «Montecompatri Colonna»;

n. 2 «Marino» «Colli Lanuvini» «Velletri»;

n. 3 «Cerveteri» «Capena» «Trebbiano di Aprilia» «Sangiovese di Aprilia» «Merlot di Aprilia» «Cesanese di Affile» «Cesanese di Olevano Romano» «Zagarolo» «Genazzano».

Salerno (decreto ministeriale 23 marzo 1994)

n. 1 «Castel S. Lorenzo» «Cilento».

Sassari (decreto ministeriale 8 febbraio 1994)

n. 1 «Cannonau di Sardegna» «Monica di Sardegna» «Moscato di Sorso-Sennori» «Vermentino di Gallura» «Moscato di Sardegna» «Vermentino di Sardegna».

Savona (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Riviera Ligure di Ponente».

Siena (decreto ministeriale 8 febbraio 1994)

n. N/1 «Vino Nobile di Montepulciano»;

n. B/3 «Brunello di Montalcino»;

n. V/4 «Vernaccia di S. Gimignano»;

n. D/10 «Bianco Vergine Valdichiana» «Colli dell'Etruria Centrale» «Moscatello di Montalcino» «Rosso di Montalcino» «Rosso di Montepulciano» «Val d'Arbia»;

n. C/2 «Chianti» «Chianti Classico» «Chianti Colli Senesi»;

n. C/5 «Chianti» «Chianti Classico» «Chianti Colli Senesi»;

n. C/6 «Chianti» «Chianti Classico» «Chianti Colli Senesi»;

n. C/7 «Chianti» «Chianti Classico» «Chianti Colli Senesi»;

n. C/8 «Chianti» «Chianti Classico» «Chianti Colli Senesi»;

n. C/9 «Chianti» «Chianti Classico» «Chianti Colli Senesi».

Siracusa (decreto ministeriale 12 gennaio 1994)

n. 1 «Moscato di Noto» «Moscato di Siracusa».

Sondrio (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Valtellina» «Valtellina Superiore».

Taranto (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Lizzano» «Primitivo di Manduria» «Martina o Martina Franca».

Teramo (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Montepulciano d'Abruzzo» «Trebbiano di Abruzzo».

Terni (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Orvieto» «Colli Perugini» «Colli Amerini».

Torino (decreto ministeriale 23 marzo 1994)

n. 1 «Carema» «Erbaluce di Caluso o Caluso» «Freisa di Chieri».

Trapani (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Marsala» «Alcamo» «Moscato di Pantelleria».

Trento (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Teroldego Rotaliano» «Caldaro» «Casteller» «Valdadige» «Sorni»;

n. 2 «Trentino»;

n. 3 «Trento» Spumante.

Treviso

n. 1 «Vini del Piave o Piave» (decreto ministeriale 12 gennaio 1994);

n. 2 «Colli di Conegliano» «Montello e Colli Asolani» «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» (decreto ministeriale 12 gennaio 1994);

n. 1/B «Vini del Piave o Piave» (decreto ministeriale 25 ottobre 1995);

n. 2/B «Colli di Conegliano» «Montello e Colli Asolani» «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» (decreto ministeriale 25 ottobre 1995).

Trieste (decreto ministeriale 6 marzo 1995)

n. 1 «Carso».

Udine
(decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Colli Orientali del Friuli» «Friuli» Grave «Friuli» Latisana «Aquileia o Aquileia del Friuli»;

n. 2 «Colli Orientali del Friuli» «Friuli» Grave «Friuli» Latisana «Aquileia o Aquileia del Friuli»;

n. 3 «Colli Orientali del Friuli» «Friuli» Grave «Friuli» Latisana «Aquileia o Aquileia del Friuli»;

n. 4 «Colli Orientali del Friuli» «Friuli» Grave «Friuli» Latisana «Aquileia o Aquileia del Friuli»;

n. 5 «Colli Orientali del Friuli» «Friuli» Grave «Friuli» Latisana «Aquileia o Aquileia del Friuli»;

n. 6 «Colli Orientali del Friuli» «Friuli» Grave «Friuli» Latisana «Aquileia o Aquileia del Friuli».

(decreto ministeriale 5 maggio 1994)

n. 7 «Colli Orientali del Friuli» «Friuli» Grave «Friuli» Latisana «Aquileia o Aquileia del Friuli».

Venezia (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Vini del Piave»;

n. 2 «Lison-Pramaggiore».

Vercelli (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Gattinara» «Bramaterra» «Lessona» «Erbaluce di Caluso».

Verona (decreto ministeriale 23 marzo 1994)

n. 1 «Valpolicella e Recioto della Valpolicella»;

n. 2 «Valpolicella e Recioto della Valpolicella»;

n. 3 «Soave e Recioto di Soave»;

n. 4 «Soave Recioto di Soave» «Lessini Durello»;

n. 5 «Bardolino»;

n. 6 «Bianco Custoza» «Valdadige» «Lugana».

Vicenza (decreto ministeriale 30 dicembre 1993)

n. 1 «Gambellara»;
n. 2 «Colli Berici»;
n. 3 «Lessini Durello» «Breganze».

Viterbo (decreto ministeriale 8 febbraio 1994)

n. 1 «Aleatico di Gradoli» «Cerveteri» «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» «Orvieto» «Vignanello».

96A1593

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 marzo 1996.

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, con il quale sono fissate le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992;

Considerato che l'art. 12, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 demanda, in sede di prima attuazione, ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione;

Ritenuto opportuno individuare, in sede di prima attuazione ed unitamente ai predetti termini, anche quelli relativi all'istruttoria delle domande di agevolazione ed alla formazione delle prime graduatorie delle iniziative ammissibili;

Decreta:

Articolo unico:

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui in premessa sono fissati per il 1996 i seguenti termini:

a) presentazione delle domande di agevolazione: dal 25 marzo al 3 maggio 1996;

b) trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie: dal 2 settembre al 20 settembre 1996;

c) formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili: entro il 20 novembre 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: CLÒ

96A1594

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 febbraio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino ad espletare le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino in data 6 ottobre 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 febbraio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso il blocco operatorio del centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Magliacani prof. Gilberto, primario della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino;

Liguori dott. Giancarlo, aiuto della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino;

Stella dott. Maurizio, aiuto della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino;

Ferrero dott. Roberto, aiuto della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino;

Merlino dott. Giorgio, aiuto della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino;

Arturi dott. Luciano, aiuto della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino;

Calcagni dott. Maurizio, assistente della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino;

Pezzuto dott.ssa Carla, assistente della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'ospedale traumatologico ortopedico di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1592

DECRETO 28 febbraio 1996.

Autorizzazione al dipartimento di chirurgia - clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 6 aprile 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica chirurgica della seconda Università «Tor Vergata» di Roma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 6 febbraio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», dipartimento di chirurgia - clinica chirurgica, è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso il complesso operatorio della clinica chirurgica sito al secondo piano e presso le camere operatorie del nuovo reparto grandi ustionati site al decimo piano del blocco centrale dell'ospedale S. Eugenio di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Carlo Umberto Casciani, professore ordinario direttore della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

prof. Vittorio Boffo, professore associato aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

dott. Vincenzino Filingeri, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

dott. Giovanni Milito, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

dott. Roberto Rosati, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

dott. Giuseppe Tisone, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

dott. Stefano Verardi, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

dott. Beniamino Iorio, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

dott. Oreste Buonomo, assistente della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

dott. Francesco Pisani, assistente della clinica chirurgica della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1590

DECRETO 28 febbraio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze ad espletare le attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 19 settembre 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 31 gennaio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze è autorizzata ad espletare attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico prelevate in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di ossa devono essere eseguite presso il nuovo gruppo operatorio di chirurgia generale (GOCG) dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di ossa devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Capanna dott. Rodolfo, primario della seconda unità operativa di ortopedia oncologica e chirurgia ricostruttiva dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Stringa prof. Gabriele, direttore della prima clinica ortopedica dell'Università di Firenze;

Jacchia prof. Gian Eugenio, direttore della seconda clinica ortopedica dell'Università di Firenze;

Aglietti prof. Paolo, responsabile unità operativa di terapia fisica dell'Università di Firenze;

Mennonna dott. Pasquale, primario unità operativa di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Guizzardi dott. Giancarlo, aiuto unità operativa di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di ossa.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1591

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi da effettuarsi negli anni 1995 e 1996 in attuazione dell'art. 56 - 2B, del trattato CECA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 75, concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la Convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato CECA per progetti da attivare a seguito di mutamenti profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2178/B/13/7 del 4 dicembre 1995, in allegato alla quale figurano i progetti aventi per oggetto misure di riqualificazione professionale, premi di partenza e prepensionamenti previsti dalla convenzione citata, per i quali si richiede che il Fondo di rotazione predetto assicuri la quota di cofinanziamento nel corso degli anni 1995, 1996 ed integrazione 1994;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei progetti ammessi dalla Commissione della Comunità europea ai benefici di cui al citato art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del trattato CECA, secondo i criteri della convenzione sopra indicata.

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione dell'Unione europea, ammontanti a circa 17,5 miliardi di lire per gli anni 1995 e 1996 e integrazione 1994, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali, valutate complessivamente in lire 65,024 miliardi;

Ravvisata l'esigenza — a partire dal 1995 — di prevedere per il cofinanziamento della quota nazionale dei progetti di riqualificazione professionale una compartecipazione finanziaria dei privati, in conformità a quanto sancito in materia a livello comunitario e di partenariato;

Considerata l'opportunità di contenere entro il dieci per cento dell'investimento la misura della partecipazione finanziaria dei privati, stante lo stato di crisi del settore;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il programma degli interventi finanziari, per gli anni 1995, 1996 ed integrazione 1994, relativo al cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio degli aiuti finanziari previsti dall'art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ammonta a complessive lire 65,024 miliardi, di cui lire 59,654 miliardi a carico del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge n. 183/1987 e lire 5,370 miliardi a carico dei privati. L'elenco dei progetti ammessi è riportato nelle allegate tabelle *A* - *B* - *C* che fanno parte integrante della presente delibera.

2. Nel limite dell'ammontare predetto, e secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, provvede ad erogare ai singoli beneficiari, su documentata richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riferita a ciascun progetto attuato, la quota di finanziamento di parte nazionale, nella misura massima indicata nei richiamati allegati.

3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del trattato CECA, saranno versate ai beneficiari, per il tramite del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.Fo.R.).

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1995 e 1996 le erogazioni non effettuate nel corso dei predetti esercizi, e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 58

TAB. A INTERVENTI ART 56 2b TRATTATO CECA -1994- (M.DI DI LIRE)	
AZIENDE	QUOTA NAZIONALE
	F.d.R. art. 5 L.183/87
Riqualificazione professionale	
Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck	1,697
Acc. I.S.P. (ex A.T.A.)	2,865
Lucchini Siderurgica	0,658
Nuova Italiana Coke	3,301
Lucchini Siderurgica (integrazione)	1,329
Riconversider per Asi (integrazione)	0,335
Totale riqualificazione	10,185
Premi di partenza	
Nuova Italiana Coke	0,060
Sisma	0,040
Italfond	0,020
Lucchini	0,072
Ferdofin	0,016
Fucinati	0,050
Totale premi di partenza	0,258
Totale anno 1994	10,443

TAB. B INTERVENTI ART. 56 2b TRATTATO CECA - 1995 - (M.DI DI LIRE)			
AZIENDE	QUOTA NAZIONALE		
	F.dR. L.183/87	Privati	Totale
Riqualificazione professionale			
Acc. Ferriere Lombarde Falck	2,269	0,252	2,521
Acciaierie Darfo	0,927	0,102	1,029
Acciaierie Rubiera	1,030	0,114	1,144
Acciaieria e Ferriera di Crema	3,621	0,402	4,023
Acciaierie e Ferriere Piombino	3,096	0,344	3,440
Acciaierie Ferrero	3,525	0,391	3,916
Acciaierie Venete	1,839	0,204	2,043
ENI risorse ex AGIP COAL	0,530	0,058	0,588
Ferriera Tre Valli	0,674	0,074	0,748
Ferrosider	1,886	0,209	2,095
Montello S.p.a.	3,387	0,376	3,763
Nuova Italiana Coke	2,519	0,279	2,798
Nuova Sidercamuna	4,391	0,487	4,878
Rodasider	1,290	0,143	1,433
Sisma	3,043	0,338	3,381
Stefana Fratelli S.p.a.	0,672	0,074	0,746
Totale riqualificazione	34,699	3,847	38,546
Premi di partenza e prepensionamenti			
Acciaieria di Rubiera	0,020		0,020
Moccia	0,026		0,026
Acciaierie Ferriere Lombarde Falck	0,592		0,592
Nuova Italiana Coke	0,160		0,160
Totale premi di partenza e prepension.	0,798		0,798
TOTALE ANNO 1995	35,497		39,344

TAB. C INTERVENTI ART. 56 2b TRATTATO CECA - 1996 - (M.DI DI LIRE)			
AZIENDE	QUOTA NAZIONALE		
	FdR L.183/87	Privati	Totale
Riqualificazione professionale			
Carbosulcis	13,714	1,523	15,237

96A1600

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996.

Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 4 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Regioni USL/Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Calabria:		
Azienda USL 7	Costruzione di una casa famiglia in Tiriolo (Catanzaro)	427
Emilia-Romagna:		
Azienda USL Ravenna	Ampliamento dell'ex P.O. di Alfonsine (Ravenna) per RSA per anziani	4.180
Lombardia:		
Azienda USL 1	Costruzione edificio presso il centro residenziale per anziani «Menotti Bassani» di Laveno Mombello (Varese) da destinare a RSA per anziani	3.192
Azienda USL 2	Completamento ed ampliamento degli edifici esistenti nel comune di Gallarate (Varese) per la realizzazione di una RSA per anziani	9.739

Regioni USL/Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Azienda USL 6	Costruzione di un edificio in Saronno (Varese) da destinare a RSA per anziani	9 324
Azienda USL 14	Costruzione RSA per anziani presso l'Opera pia ospedale Cacciamatta di Iseo (Brescia)	3 631
Azienda USL 16	Costruzione di un centro residenziale per handicappati in Villa Carcina (Brescia)	4.117
Azienda USL 20	Costruzione RSA per anziani presso la casa di riposo «F. Soldi» in Vescovato (Cremona)	2.281
Azienda USL 23	Ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo «Zucchi Falcina» di Soresina (Cremona) per la realizzazione di una RSA per anziani	6.438
Azienda USL 29	Ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo «L. e A. Agostoni» di Lissone (Milano) per la realizzazione di una RSA per anziani	7 141
Azienda USL 35	Realizzazione di una RSA per anziani di Magenta (Milano)	6 653
Azienda USL 37	Costruzione edificio in Milano, via S. Mamete, da destinare a RSA e centro diurno per anziani	10.956
Azienda USL 37	Ristrutturazione della casa di riposo «C.R. Coniugi» di Milano per la realizzazione di una RSA per anziani	17.780
Azienda USL 40	Costruzione di una RSA per anziani presso la sede dell'Ist. Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Milano)	3.439
Azienda USL 40	Costruzione di un complesso edilizio da destinare a residenza sanitaria per disabili presso la sede dell'Ist. Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Milano)	16.333
Azienda USL 42	Realizzazione di una RSA per anziani presso la nuova sede dell'Istituto di assistenza e cura S. Margherita di Pavia	3.682
Azienda USL 42	Costruzione di una RSA per anziani in Vidigulfo (Pavia)	6.947
Azienda USL 44	Costruzione di un edificio da destinare a residenza sanitaria per handicappati presso l'ospedale di Varzi (Pavia)	1.458
Marche		
Azienda USL 1	Adeguamento a norme di sicurezza, acquisto attrezzature area chimica ed area fisica ed acquisto attrezzature controllo inquinamento atmosferico per il presidio multizonale di Pesaro	1.871
Toscana:		
Azienda USL 2	Ristrutturazione del padiglione n. 4 del presidio ospedaliero «Campo di Marte» di Lucca	2.153
Azienda USL 2	Ristrutturazione edilizia e riorganizzazione funzionale di due padiglioni nel presidio ex O.P.P. di Maggiano (Lucca)	8.408
Azienda USL 3	Realizzazione di una RSA per anziani in Serravalle Pistoiese - località Cantagrillo (Pistoia)	2.850
Azienda USL 7	Realizzazione di una RSA per anziani con annesso centro diurno in Monteroni d'Arbia (Siena)	3.329
Azienda USL 8	Ristrutturazione ed ampliamento dell'IPAB casa di riposo di Montevarchi (Arezzo) per RSA per anziani	5.776
Azienda USL 10	Ampliamento per riordino generale dell'ospedale S.M. Annunziata di Bagno a Ripoli (Firenze)	5 130
Umbria		
Azienda USL 1	Adeguamento impianti dell'ospedale di Città di Castello (Perugia)	380
Azienda USL 2	Adeguamento impianti dell'ospedale di Marsciano (Perugia)	475
Azienda USL 2	Adeguamento impianti dell'ospedale di Todi (Perugia)	1.235
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta:		
Acquisto immobile da destinare a nuova sede per la sezione provinciale di Genova		2.979

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente delegato: FANTOZZI

Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 55

96A1601

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 29 marzo 1995, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 7 aprile 1995, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in lettere, in filosofia e in conservazione dei beni culturali (indirizzo beni archivistici e librari) ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Veduti i decreti presidenziali 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Veduta la nota del Consiglio universitario nazionale del 23 settembre 1994 prot. n. 2098;

Veduta la delibera adottata dal senato accademico nella riunione del 15 dicembre 1994 relativamente ai «problemi connessi all'entrata in vigore dei settori scientifico-disciplinari»;

In considerazione delle opzioni e dichiarazioni presentate dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori e assistenti di ruolo della facoltà;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2072 del 17 gennaio 1996, nonché delle osservazioni ivi contenute;

Decreta:

Lo statuto della Libera università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia», viene ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 38, 39, 40 sono soppressi e sostituiti come segue:

Capo III

Sezione IV

NORME SPECIALI PER LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 38.

La facoltà di lettere e filosofia rilascia le lauree di cui al precedente art. 13.

Art. 39.

Durata del corso degli studi per la laurea in lettere: quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana (L12A)
2. Letteratura latina (L07A)
3. Storia romana (L02B)
4. Geografia (M06A)
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia generale)

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca (L06C)
2. Storia greca (L02A)
3. Glottologia (L09A)
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B)

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza (L10A)
2. Storia medioevale (M01X)
3. Storia moderna (M02A)
4. Storia dell'arte moderna (L25B)

Insegnamenti complementari:

Settore H12X:

Storia dell'architettura

Storia dell'urbanistica

Settore L01A:

Ecologia preistorica

Paletnologia

Protostoria europea

Settore L02A:

Antichità greche

Epigrafia greca

Storia della storiografia antica

Storia economica e sociale del mondo antico

Settore L02B:

Antichità romane

Epigrafia latina

Settore L02C:

Numismatica greca e romana

Settore L02D:

Papirologia

Settore L03A:

Civiltà dell'Italia preromana

Etruscologia ed archeologia italica

Settore L03B:

Archeologia della Magna Grecia

Archeologia delle province romane

Ecologia antica

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

Storia dell'archeologia

Archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali

Settore L03C:

Archeologia cristiana

Archeologia e storia dell'arte tardo-antica

Settore L03D:

Archeologia medievale

Topografia medievale

Settore L04X:

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi

Topografia antica

Urbanistica del mondo classico

Settore L05A:

Egittologia

Settore L05E:

Archeologia fenicio-punica

Settore L05F:

Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico

Settore L05G:

Storia dell'arte musulmana

Settore L06A:

Filologia egeo-anatolica

Settore L06B:

Filologia micenea

Storia della civiltà minoico-micenea

Settore L06C:

Dialettologia greca

Didattica del greco

Filologia greca

Grammatica greca

Lingua e civiltà greca

Metrica e ritmica greca

Storia della lingua greca

Storia della retorica greca

Settore L06D:

Filologia bizantina

Letteratura bizantina

Storia bizantina

Settore L07A:

Cultura dell'età romano-barbarica

Didattica del latino

Filologia latina

Grammatica latina

Lingua latina

Metrica latina

Storia della lingua latina

Settore L07B:

Agiografia

Filologia latina medievale e umanistica

Letteratura latina medievale

Storia della retorica medievale

Storia della tradizione manoscritta

Settore L08A:

Grammatica greca e latina

Storia della tradizione dei testi classici

Storia della fortuna della civiltà antica

Settore L08B:

Letteratura cristiana antica

Settore L08C:

Storia del teatro greco e latino

Settore L09A:

Etnolinguistica

Fonetica e fonologia

Geografia linguistica

Linguistica applicata

Linguistica generale

Linguistica informatica

Linguistica matematica
Linguistica onomastica e toponomastica
Semantica e lessicologia
Sociolinguistica
Storia comparata delle lingue classiche
Storia della grammatica
Storia della linguistica

Settore L09B:
Epigrafia italica
Filologia italica
Lingue dell'Italia antica

Settore L09C:
Dialettologia e letteratura italo-albanese

Settore L09D:
Filologia celtica

Settore L11A:
Dialettologia italiana
Didattica della lingua italiana
Fonetica e fonologia della lingua italiana
Grammatica italiana
Lessicografia e lessicologia italiana
Lingua italiana
Linguistica italiana
Stilistica e metrica italiana
Storia della lingua italiana

Settore L11B:
Filologia e critica dantesca
Filologia italiana

Settore L12A:
Letteratura teatrale italiana
Storia della critica letteraria italiana

Settore L12B:
Letteratura italiana contemporanea
Letteratura italiana moderna e contemporanea

Settore L12C:
Ermeneutica e retorica
Metodologia e storia della critica letteraria
Semiotica del testo
Sociologia della letteratura
Storia della critica e della storiografia letteraria
Teoria della letteratura
Teoria e storia dei generi letterari
Teoria e storia della retorica

Settore L12D:
Letterature comparate

Settore L12E:
Filologia medievale e umanistica
Filologia umanistica
Letteratura italiana del Rinascimento
Letteratura italiana medievale
Letteratura umanistica

Settore L14B:
Filologia semitica

Settore L16A:
Lingua e letteratura francese

Settore L17A:
Lingua e letteratura spagnola

Settore L18A:
Lingua e letteratura inglese

Settore L19A:
Lingua e letteratura tedesca

Settore L20A:
Filologia germanica

Settore L21A:
Filologia slava

Settore L21B:
Lingua e letteratura russa

Settore L22A:
Indologia
Lingua e letteratura sanscrita

Settore L25A:
Storia della miniatura
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo (Marche)
Storia dell'arte fiamminga e olandese
Storia dell'arte medievale

Settore L25B:
Iconografia e iconologia
Storia comparata dell'arte dei paesi europei
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica
Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte veneta
Una storia dell'arte regionale italiana in età moderna (Marche)
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria
Storia della critica d'arte
Storia sociale dell'arte

Settore L25C:
Storia dell'arte contemporanea
Storia delle arti decorative e industriali

Settore L25D:
Museologia
Semiotica delle arti

Storia delle tecniche artistiche
Storia e tecnica del restauro

Settore L26A:
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia del teatro italiano
Storia del teatro medievale e rinascimentale
Storia del teatro moderno e contemporaneo
Storia delle teoriche teatrali

Settore L26B:
Storia e critica del cinema

Settore L27A:
Bibliologia e storia della tradizione manoscritta
Paleografia musicale
Storia della musica medievale e rinascimentale
Storia della poesia per musica
Storia della musica

Settore L27B:
Storia degli strumenti musicali
Storia del melodramma
Storia della musica moderna e contemporanea
Storia della musica

Settore L27C:
Etnomusicologia

Settore M01X:
Esegesi delle fonti storiche medievali
Storia del commercio e della navigazione medievali
Storia di una regione nel Medioevo

Settore M02A:
Metodologia della ricerca storica
Storia dell'età della Riforma e della Controriforma
Storia dell'età dell'Illuminismo
Storia delle esplorazioni e scoperte geografiche
Storia del Rinascimento

Settore M02B:
Storia dell'Europa orientale

Settore M03A:
Religioni del mondo classico
Storia delle religioni

Settore M03C:
Storia del Cristianesimo

Settore M04X:
Storia contemporanea
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia del lavoro
Storia del movimento sindacale
Storia del Risorgimento
Storia della sanità pubblica
Storia della storiografia contemporanea
Storia dell'Europa

Settore M05X:
Antropologia culturale
Antropologia sociale
Etnologia
Etnologia delle culture mediterranee
Religioni dei popoli primitivi
Storia della cultura materiale
Storia delle tradizioni popolari

Settore M07D:
Estetica
Retorica e stilistica

Settore M08A:
Storia della filosofia italiana
Teoria e storia della storiografia

Settore M12B:
Diplomatica
Paleografia greca

Settore M13X:
Bibliografia e biblioteconomia

Settore P03X:
Storia economica

Settore Q01B:
Storia delle dottrine politiche

Settore Q05A:
Sociologia

Settore Q05B:
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa

Settore Q06A:
Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve, inoltre, prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della facoltà, con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio: può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside della facoltà.

Art. 40.

Durata del corso degli studi per la laurea in filosofia: quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

Letteratura italiana (L12A)

Letteratura latina (L07A)

Storia romana (L02B)

Storia medievale (M01X)

Storia moderna (M02A)

Storia della filosofia (M08A)

Filosofia teoretica (M07A)

Filosofia morale (M07C)

Pedagogia generale (M09A)

Un insegnamento a scelta fra i seguenti: psicologia generale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

Settore A01A:

Logica matematica

Settore A01D:

Fondamenti della matematica

Settore B01C:

Fondamenti della fisica

Settore K05B:

Fondamenti dell'informatica

Settore K05C:

Teoria dell'informazione

Settore L06C:

Letteratura greca

Settore L16A:

Lingua e letteratura francese

Settore L17A:

Lingua e letteratura spagnola

Settore L18A:

Lingua e letteratura inglese

Settore L19A:

Lingua e letteratura tedesca

Settore L21B:

Lingua e letteratura russa

Settore L23H:

Religioni e filosofie dell'Asia orientale

Settore L26A:

Storia del teatro e dello spettacolo

Settore L26B:

Storia e critica del cinema

Settore L27B:

Storia della musica

Settore M03A:

Storia delle religioni

Settore M03C:

Storia del Cristianesimo

Settore M04X:

Storia dei movimenti e dei partiti politici

Storia del Risorgimento

Settore M05X:

Antropologia culturale

Antropologia religiosa

Etnologia

Storia delle tradizioni popolari

Settore M07A:

Didattica della filosofia

Propedeutica filosofica

Settore M07B:

Epistemologia

Filosofia della scienza

Logica

Metodologia delle scienze sociali

Metodologia delle scienze naturali

Storia della logica

Storia dell'epistemologia

Settore M07C:

Antropologia filosofica

Bioetica

Etica sociale

Filosofia della storia

Filosofia delle religioni

Storia della filosofia morale

Settore M07D:

Estetica

Settore M07E:

Filosofia del linguaggio

Logica dei linguaggi naturali

Semiotica

Teoria dei linguaggi formali

Settore M08A:

Storia della filosofia contemporanea

Storia della filosofia italiana

Storia della filosofia moderna

Storia della filosofia politica

Storia della filosofia del Rinascimento

Teoria e storia della storiografia

Storia della storiografia filosofica

Settore M08B:

Storia della filosofia antica

Settore M08C:

Storia della filosofia medievale

Settore M08D:

Storia della filosofia islamica

Settore M08E:

Storia del pensiero scientifico

Storia della psicologia

Storia della scienza

Settore M09B:

Educazione comparata

Storia della pedagogia

Settore M09F:

Docimologia

Pedagogia sperimentale

Settore M10A:

Psicologia generale

Settore M11A:

Epistemologia genetica

Settore M11B:

Psicologia sociale

Settore N19X:

Storia del diritto italiano

Settore N20X:

Filosofia del diritto

Settore P01A:

Economia politica

Settore P01D:

Storia del pensiero economico

Settore Q01B:

Storia delle dottrine politiche

Settore Q05A:

Sociologia

Settore Q05C:

Sociologia economica

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della facoltà.

Art. 41.

Corso di laurea in conservazione dei beni culturali
(Indirizzo beni archivistici e librari)

Titolo di ammissione: diploma di scuola media superiore di durata quinquennale oppure maturità magistrale con l'anno integrativo.

La durata del corso degli studi per la laurea in conservazione dei beni culturali è di quattro anni.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di 24 annualità così suddivise:

4 annualità caratterizzanti il corso di laurea;

4 annualità caratterizzanti l'indirizzo;

15 annualità scelte tra quelle proprie dell'indirizzo, attingendo, in maniera diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme proprie dell'indirizzo;

una annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito degli altri corsi di laurea ed indirizzi di questa facoltà o di altre facoltà di questa Università.

Il piano di studio «consigliato» prevede il seguente sviluppo annuale:

I anno: 4 annualità;

II anno: 7 annualità;

III anno: 7 annualità;

IV anno: 6 annualità.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano di studio prescelto.

Discipline caratterizzanti il corso di laurea
(4 annualità)

1) Letteratura italiana (L12A)

2) Letteratura latina (L07A)

3) Linguistica generale (L09A)

4) Geografia (M06A).

Indirizzo dei beni archivistici e librari
Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità)

1) Storia medievale (M01X)

2) Storia moderna (M02A)

3) Storia contemporanea (M04X)

4) Paleografia latina (M12B).

a) Area dell'archivistica:

Archivistica (M12A)

Archivistica e scienze ausiliarie della storia (M12A)

Archivistica speciale (M12A)

Cronologia e cronografia (M12A)
Codicologia (M12B)
Diplomatica (M12B)
Documentazione (M12A)
Antichità ed istituzioni medievali (M01X)
Filologia latina medievale e umanistica (L07B)
Numismatica (L02C)
Paleografia greca (M12B)
Paleografia musicale (L27A)
Organizzazione informatica degli archivi (M12A)
Sfragistica (M12A)
Cartografia (M06A)
Storia del diritto italiano (N19X)
Storia della Chiesa (M03D)
Storia della tradizione manoscritta (L07B)

b) Area della biblioteconomia:
Bibliografia e biblioteconomia (M13X)
Bibliologia e storia della tradizione manoscritta (L27A)
Codicologia (M12B)
Istituzioni di storia dell'arte (L25B)
Organizzazione informatica delle biblioteche (M13X)
Restauro del libro (M13X)
Storia delle biblioteche (M13X)
Storia della stampa e dell'editoria (M13X)
Teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X)
Interpretazione delle fonti musicali (L27A)
Teorie e storia della notazione musicale nel Medioevo e nel Rinascimento (L27A)
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B)
Storia della miniatura (L25A).

c) Area della documentazione:
Informatica applicata (K05B)
Storia e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X)
Documentazione (M12A)
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B)
Organizzazione informatica degli archivi (M12A)
Organizzazione informatica delle biblioteche (M13X).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree *a)* e *b)*, includendo però almeno tre annualità dell'area *c)* della documentazione.

d) Area giuridica:
Legislazione dei beni culturali (N10X).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 14 febbraio 1996

Il rettore: Bo

96A1574

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 marzo 1996, n. 37807.

Elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
All'ABI
All'Assilea
All'Assireme
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che, a seguito di bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, supplemento, n. S 232 del 5 dicembre 1995 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte seconda, n. 283, del 4 dicembre 1995, questa Amministrazione ha selezionato quali banche concessionarie per le attività istruttorie di cui all'oggetto, le banche e società riportate nell'allegato alla presente circolare. Nel medesimo allegato sono altresì riportati i soggetti, abilitati alle operazioni di locazione finanziaria, che stipuleranno apposita convenzione con le banche concessionarie.

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

ALLEGATO

ELENCO DELLE BANCHE CONCESSIONARIE SELEZIONATE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N.415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N.488 E DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE STIPULERANNO CONVENZIONE CON LE BANCHE CONCESSIONARIE.

BANCHE CONCESSIONARIE	SOGGETTI ABILITATI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA
BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - Genova	- LIGURE LEASING SPA - Savona - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
BANCA CIS SPA - Cagliari	- AGRILEASING SPA - Roma - CREDIT LEASING - SOCIETA' PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari
BANCA MEDIOCREDITO SPA - Torino	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA Milano - BIELLA LEASING SPA - Biella - CREDIT LEASING - SOCIETA' PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano - FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo) - FINCRAL LEASING SPA - Venezia - FINDATA FINANZIAMENTI SPA - Torino - LEASIMPRÉSA SPA - Torino - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA Torino - S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano - SAVA LEASING SPA - Torino.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Roma	- COOPERLEASING SPA - Bologna - FIME LEASING SPA - Napoli - LOCAFIT SPA - Milano - SAVA LEASING SPA - Torino - SUD LEASING SPA - Bari

BANCO DI NAPOLI SPA - Napoli	- B.N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli
BANCO DI SARDEGNA SPA - Cagliari	- SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari
BANCO DI SICILIA SPA - Palermo	- BASILEASING SPA - Palermo
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - Bologna	- FINCAER SERVIZI SPA - Bologna - FRAER LEASING SPA - Cesena (Forlì-Cesena) - SIL - SOCIETA' ITALIANA LEASING SPA - Genova
CENTROBANCA - BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE SPA - Milano	- ABF LEASING SPA - Milano - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - BPB LEASING SPA - Bergamo - ESALEASING SPA - Ancona - ETRURIA LEASING SPA - Firenze - FIN-ECO LEASING SPA - Brescia - PADANA FINSERVICE SPA - Lodi - POPOLAR LEASING SPA - Pesaro - S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano -TECHNOLEASING ITALIANA SPA - Sondrio
EFIBANCA SPA - Roma	- COOPERLEASING SPA - Bologna - LOCAFIT SPA - Milano - SUD LEASING SPA - Bari
EUROPROGETTI E FINANZA SPA - Roma	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - BIELLA LEASING SPA - Biella - COOPERLEASING SPA - Bologna - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LEASING ROMA SPA - Roma - LOCAFIT SPA - Milano - PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa - SUD LEASING SPA - Bari
INTERBANCA - BANCA PER FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE SPA - Milano	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA - Roma - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA - Milano - DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano - FIME LEASING SPA - Napoli - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - LEASING ROMA SPA - Roma

	- LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - SIL - SOCIETA' ITALIANA LEASING SPA - Genova
IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA - Palermo	- BASILEASING SPA - Palermo - LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA - Torino	- BARCLAYS FINANCIAL SERVICES ITALIA - SPA - Milano - FIME LEASING SPA - Napoli - LEASIMPRESA SPA - Torino - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - SANPAOLO LEASINT - SOCIETA' DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano - SAVA-LEASING SPA - Torino
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - IMI SPA - Roma	- AGRILEASING SPA - Roma - CENTRO LEASING SPA - Firenze - FIME LEASING SPA - Napoli - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - SANPAOLO LEASINT - SOCIETA' DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano - SPEI LEASING SPA - Roma
ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE - ISVEIMER SPA - Napoli	- B.N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli - FIME LEASING SPA - Napoli
MEDIOCREDITO ABRUZZESE E MOLISANO SPA - Teramo	- LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - TERLEASING SPA - Teramo
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - Udine	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - FIN-ECO LEASING SPA - Brescia - FRIULIA - LIS - FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO SPA - Udine - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA SPA - Perugia	- AGRILEASING SPA - Roma - CENTRO LEASING SPA - Firenze - C.R.L. - COMPAGNIA REGIONALE LEASING SPA -Terni - ETRURIA LEASING SPA - Firenze - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
MEDIOCREDITO DEL SUD - MEDIOSUD SPA - Bari	- AGRILEASING SPA - Roma - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino
MEDIOCREDITO DI ROMA SPA - Roma	- AGRILEASING SPA - Roma - ETRURIA LEASING SPA - Firenze - FIME LEASING SPA - Napoli - LEASING ROMA SPA - Roma - SAVA LEASING SPA - Torino
MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA - Ancona	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - ESALEASING SPA - Ancona - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - POPOLAR LEASING SPA - Pesaro
MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA - Milano	- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - LEASINDUSTRIA - LEASING INDUSTRIALE ITALIANO SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - SANPAOLO LEASINT - SOCIETA' DI LEASING INTERNAZIONALE SPA - Milano
MEDIOCREDITO TOSCANO SPA - Firenze	- AGRILEASING SPA - Roma - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO LEASING - Siena - BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano - CENTRO LEASING SPA - Firenze - ETRURIA LEASING SPA - Firenze - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - MERCHANT LEASING INTERNATIONAL SPA - Prato

MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE SPA - Trento	- AGRILEASING SPA - Roma - FIN-ECO LEASING SPA - Brescia - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - Udine
MEDIOVENEZIE BANCA SPA - Venezia	- ADRIA LEASING SPA - Treviso - CENTRO LEASING SPA - Firenze - FISCAMBI LEASING SPA - Milano - LOCAT - LOCAZIONE ATTREZZATURE SPA - Torino - QUERCIA LEASING SPA - Verona - SIL - SOCIETA' ITALIANA LEASING SPA - Genova
PROMINVESTMENT SPA - Roma	- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA - Milano - BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano (Milano) - CREDIT LEASING - SOCIETA' PER IL LEASING FINANZIARIO SPA - Milano - ISEFI INTERNAZIONALE DI SERVIZI FINANZIARI SPA - Bologna - LEASING ROMA SPA - Roma - PALLADIO LEASING SPA - Vicenza - SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano

96A1602

CIRCOLARE 5 marzo 1996, n. 37822.

Attuazione della misura 3.1 «Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI nelle aree di crisi» del programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese» 1994-1999.

Alle imprese interessate

All'ABI

All'ASS.I.LEA

All'ASS.I.RE.ME

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Il programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese» 1994-1999, approvato con decisione della Commissione U.E. n. C (95) n. 2481 del 15 novembre 1995, prevede alla misura 3.1 un regime d'intervento in favore delle piccole e medie imprese che realizzino programmi d'investimento nelle aree di crisi definite dalla delibera CIPE del 13 aprile 1994 (allegato 1). Si forniscono di seguito le necessarie indicazioni sul funzionamento del predetto regime cui si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle iniziative ammissibili al cofinanziamento U.E. aree ob. 1, previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e dalla circolare applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 1995), relativi alla legge n. 488/1992.

Possono accedere alle agevolazioni in argomento le piccole e medie imprese, operanti nei settori estrattivo e manufatturiero di cui alle sezioni C e D della classificazione ISTAT '91, che richiedono i benefici di cui alla legge n. 488/1992, così come disciplinati dal decreto ministeriale e dalle circolari citati, per la realizzazione di programmi di investimento d'importo non superiore a 10 miliardi di lire, concernenti la costruzione di un nuovo impianto produttivo o l'ampliamento di uno esistente, secondo le precisazioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 della citata circolare n. 38522/95. A tal fine le imprese interessate devono allegare alla domanda da presentare ai sensi della legge n. 488/1992 apposita istanza redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2. In sede di prima attuazione, i suddetti programmi devono essere stati avviati a realizzazione non prima del 1° gennaio 1995.

Le agevolazioni sono concesse seguendo specifiche graduatorie, una per ciascuna area di crisi, per la formazione delle quali si prendono in considerazione i seguenti due indicatori:

valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo.

Per la determinazione degli indicatori valgono le norme generali contenute nel decreto ministeriale e nella circolare più volte citati.

Le agevolazioni, nella misura pari ai valori massimi consentiti dall'U.E. per ciascuna area di crisi (allegato 1), vengono concesse in favore delle iniziative inserite nella graduatoria, a partire dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area.

Eventuali domande che dovessero risultare, anche parzialmente, escluse dalle graduatorie relative alla misura 3.1 del P.O. per esaurimento degli specifici fondi, concorreranno automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la graduatoria regionale di competenza territoriale di cui alla procedura ordinaria della legge n. 488/1992.

Con riferimento alle agevolazioni per l'acquisto di servizi reali ed al fabbisogno di azioni di tutoraggio connessi con i programmi di investimento, di cui al più volte citato P.O., il Ministero si riserva di emanare specifiche disposizioni.

L'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'U.E. per l'attuazione della misura di cui alla presente circolare è strettamente vincolato agli orientamenti interpretativi della Commissione U.E. per quanto riguarda l'ammissibilità dei programmi d'investimento e delle relative spese. Di tali orientamenti sarà data tempestiva informativa alle imprese.

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO 1

Area	Comuni	Stanziamento in Mld (indicativo)	Misura dell'aiuto
1) Pozzuoli (Napoli)	Pozzuoli Giugliano in Campania Qualiano	50	40% ESN + 15% ESL
2) Taranto	Taranto	50	40% ESN + 15% ESL
3) Brindisi	Brindisi	50	40% ESN + 15% ESL
4) Manfredonia (Foggia)	Manfredonia Monte S. Angelo	50	40% ESN + 15% ESL

Area	Comuni	Stanziamento in Mld (indicativo)	Misura dell'aiuto
5) Crotone	Crotone	50	50% ESN + 15% ESL
6) Gioia Tauro (Reggio Calabria)	Gioia Tauro Rosarno S. Ferdinando di Rosarno	50	50% ESN + 15% ESL
7) Siracusa	Siracusa Augusta Melilli Priolo Gargallo	50	40% ESN + 15% ESL
8) Gela (Caltanissetta)	Gela	50	50% ESN + 15% ESL

ALLEGATO 2

Istanza per l'accesso alla misura 3.1 del programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese» 1994-1999 - Aree di crisi.

Il sottoscritto .... nato a .... prov. .... il ....
e residente in .... prov. .... via e numero civico, ... in qualità di ....
della ditta ...., con sede legale in .... via e numero civico ....

Chiede

che la domanda sulla legge n 488/1992, cui la presente istanza è allegata e indicata con il numero .... sia ammessa prioritariamente alle agevolazioni previste dalla misura 3.1 «Sostegno agli investimenti produttivi delle p.m.i. nelle aree di crisi» del programma operativo multiregionale «Industria artigianato e servizi» 1994-1999.

Timbro e firma

96A1619

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 4 marzo 1996, n. AIPA/CR/12.

Convenzioni quadro per le forniture ad oggetto informatico, previste dall'art. 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 39/1993.

Ai dirigenti responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

L'attuazione dell'art. 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 39/1993, introdotto dall'art. 44, comma 18, della legge n. 724/1994, è stata finora ritardata dalla necessità di esaminare le complesse questioni di ordine sia giuridico che amministrativo, sollevate dalla innovativa, quanto scarna, previsione normativa.

Sembra ormai di poter affermare, anche sulla base dell'avviso espresso dall'Avvocatura dello Stato, che le convenzioni in oggetto siano configurabili quali contratti normativi con obbligazione di una sola parte (l'impresa fornitrice di beni informatici) avente ad oggetto l'impegno a contrarre a favore di terzi (le amministrazioni direttamente interessate alla fornitura).

Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di scelta del contraente, si ritiene che le convenzioni debbano essere stipulate da questa Autorità in esito a gare.

Questa Autorità comunicherà tempestivamente alle amministrazioni interessate completi elementi informativi in ordine alle convenzioni operative ed a quelle in via di definizione.

Le amministrazioni potranno utilizzare le convenzioni — entro i limiti temporali e quantitativi di operatività in essere stabiliti — inviando all'impresa contraente il proprio ordinativo di fornitura.

Nel frattempo, al fine di non ritardare ulteriormente l'attuazione dell'art. 12, comma 2-*bis*, si invitano le amministrazioni in indirizzo a voler comunicare sollecitamente le caratteristiche e le quantità dei prodotti informatici per i quali avranno necessità di attivare forniture entro il prossimo esercizio finanziario, unitamente ad elementi informativi circa i tempi ed il tipo di procedura contrattuali previsti. I prodotti potranno essere individuati attraverso l'indicazione delle caratteristiche tecniche, ma anche con riferimento alla marca ed al modello (in questo secondo caso, dovranno precisarsi i motivi che suggeriscono la scelta di un prodotto specifico).

Per tali prodotti questa Autorità si adopererà per stipulare convenzioni con i produttori e/o fornitori, al fine di assicurare le migliori condizioni contrattuali a beneficio di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

Il presidente: REY

96A1603

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1996.

96A1662

Mancata conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

Il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1996.

96A1663

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Comunità del Garda», in Gardone Riviera

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1996 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Comunità del Garda», con sede in Gardone Riviera (Brescia), deliberate dall'assemblea straordinaria del 17 dicembre 1994, di cui all'atto pubblico numero di rep. 42662/9517, a rogito del dott. Alberto Androvetto, notaio in Verona.

96A1605

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Bando per la presentazione dei progetti suscettibili di finanziamento, di cui allo strumento finanziario Life 1996

Il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto in data 6 marzo 1996, ha indetto un bando per la presentazione dei progetti suscettibili di finanziamento, di cui allo strumento finanziario Life 1996. Le proposte dovranno essere presentate entro il 3 giugno 1996. L'opuscolo informativo e il testo della posizione comune del Consiglio dei Ministri dell'ambiente, assunta il 18 dicembre 1995, sono disponibili presso il Ministero dell'ambiente, piazza Venezia, 11, Roma.

96A1665

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 febbraio 1996 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 29 febbraio 1996, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1996 è di L. 97,64, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 agosto 1996 è di L. 95,43 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1997 è di L. 91,15, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A1664

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 marzo 1996

Dollaro USA	1562,40
ECU	1958,47
Marco tedesco	1056,18
Franco francese	308,23
Lira sterlina	2387,82
Fiorino olandese	943,42
Franco belga	51,374
Peseta spagnola	12,552
Corona danese	273,34
Lira irlandese	2453,44
Dracma greca	6,469
Escudo portoghese	10,179
Dollaro canadese	1139,77
Yen giapponese	14,797
Franco svizzero	1299,08
Scellino austriaco	150,16
Corona norvegese	242,78
Corona svedese	229,53
Marco finlandese	339,80
Dollaro australiano	1198,05

96A1686

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa muratori angolani a responsabilità limitata», in Città S. Angelo.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 il dott. Alfredo Trinchera è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa muratori angolani a responsabilità limitata», con sede in Città S. Angelo (Pescara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 5 febbraio 1987, in sostituzione del dott. Mauro Gallo, revocato.

96A1606

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna» ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1996 l'associazione «Ente nazionale Mario di Carpegna», costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato in data 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dal sig. Rossi Umberto e consistente in un immobile sito in Milano, via Caminadella, 9, zona 1, cat. A2/10, cl. 5, vani 5,5. Detto immobile ha costituito oggetto della perizia giurata dell'architetto Laura Galiberti, attestante la congruità del valore dell'immobile. È stata altresì accettata la regolarità dell'atto di donazione stilato davanti al notaio.

96A1607

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 33 del 26 febbraio 1996

Specialità medicinale: ALKA SELTZER.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: la ragione sociale della ditta estera titolare A.I.C. Miles Limitated, è ora Bayer Diagnostics Manufacturing Limited.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 35 del 26 febbraio 1996

Specialità medicinale: VITAMINA C BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES.

Società Biologici Italia Laboratories S.r.l., via Cavour, 41/43, 20026 Novate Milanese.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in VITAMINA C BIL.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 36 del 26 febbraio 1996

Specialità medicinale: PULMICORT.

Società Astra farmaceutici S.p.a., via degli Artigianelli, 10, 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in PULMAXAN.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 37 del 26 febbraio 1996

Specialità medicinale: IRUXOL MONO (KNOLL AG D).

Società Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in NORUXOL.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A1666

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **360.000**
Abbonamento semestrale	L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400